

P R O G E T T O

=====

PER I LAVORI DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AL

RIONE PARADISO = QUARTIERE C. E. P. =

BRINDISI

Legge 3. 8. 1949 N° 589

oooooo

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE

DELL' IMPIANTO

ooooo

BRINDISI
SINDACO
E. P. R. (R. 1000)
[Signature]



L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Vincenzo)

[Signature]

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NEL QUARTIERE RESIDENZIALE AL RIONE PARADISO DI BRINDISI

PREMESSO

- che il Comune di Brindisi ha chiesto alla Società Generale Pugliese di Elettricità di costruire l'impianto di pubblica illuminazione nel Quartiere Residenziale al rione Paradiso
- che la Società Generale Pugliese di Elettricità ha aderito alla richiesta del Comune predisponendo all'uopo apposito progetto tecnico trasmesso al Comune con lettera n. in data comportante una spesa di L. 31.644.000
- che con deliberazione consiliare n° approvata dalla G.P.A. il al n. il Comune di Brindisi ha approvato il progetto tecnico compilato dalla Società Generale Pugliese di Elettricità ed ha accettato di corrispondere alla stessa la somma di L. 31.644.000, quale spesa prevista per la costruzione degli impianti, oltre l'i.g.e. di L. 1.044.252 in totale L. 32.688.252
- che il Ministero LL.PP. con decreto del registrato alla Corte dei Conti il Reg. LL.PP. foglio approvava il progetto in questione redatto dalla Società per l'importo di L. 31.644.000
- che con deliberazione n. del il Comune assumeva di contrarre con la Cassa DD.PP. un mutuo di L. deliberazione approvata dalla G.P.A. di Brindisi nella seduta del al numero.
- che con provvedimento in data registrato alla Corte dei Conti il al n. la Cassa DD.PP. ha concesso al Comune di Brindisi per la costruzione dell'impianto sopra precisato un mutuo di L.

- che con deliberazione n° del approvata dalla
G.P.A. il nella seduta del , il Consiglio Comu-
nale ha approvato in ogni sua parte - premesso e parte dispositiva - la
presente convenzione, nulla escluso ed eccettuato, autorizzando il Sin-
daco pro-tempore a costituirsi nell'atto a stipularsi.

TANTO PREMESSO

tra la Società Generale Pugliese di Eletticità per azioni con sede in
Napoli e Direzione Generale in Bari - Via Crisanzio, 42 - (chiamata in
seguito per brevità "Società") rappresentata dai Sigg. Ing. Domenico
Amara e Rag. Ermanno Verdura, nella loro qualità, rispettivamente di
Direttore Generale e Direttore Amministrativo della Società stessa, giu-
sta i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data 25/11/
1957, depositati presso il Tribunale di Napoli il 17.12.1957, al n.9487,
trascritti al n. 3039 e il Comune di Brindisi (chiamato per brevità "Co-
mune") rappresentato dal Sindaco si con-
viene e si stipula quanto segue :

Art. 1

Le premesse di cui innanzi fanno parte integrante della presente conven-
zione/.

Art. 2

La Società provvederà alla costruzione dell'impianto di pubblica illu-
minazione nel Quartiere predetto.

Gli impianti di cui si tratta saranno costruiti secondo i dati e le ca-
ratteristiche risultanti dal progetto dettagliato rimesso dalla Società
al Comune con nota n. in data , progetto quindi
noto ed accettato, che allegato al presente contratto sotto la lettera
A), ne forma parte integrante.

Detto progetto comprende :

- a) relazione tecnico-descrittiva
- b) computo metrico-estimativo
- c) analisi dei prezzi unitari
- d) planimetrie e disegni costruttivi.

Art. 3

A norma della Legge 8.3.1949 n. 105, gli impianti verranno costruiti per le tensioni di esercizio 220-380 (rispettivamente tensione di fase e tensione concatenata nei circuiti trifase) e la distribuzione dell'energia verrà effettuata a tali tensioni, con tolleranza del $\pm 10\%$.

Art. 4

Tutti gli impianti costruiti a norma del presente contratto resteranno di proprietà del Comune mentre la Società ne curerà l'esercizio e la manutenzione, assumendone a proprio carico l'onere relativo.

Art. 5

Il Comune verserà alla Società la spesa di L. 31.644.000 oltre l'i.g.e. di L. 1.044.252, in totale L. 32.688.252 con le seguenti modalità:

Poichè il Comune contrarrà un mutuo di L. con la Cassa DD. PP. si stabilisce che la Società presenterà al Comune ogni mese il certificato dello stato di avanzamento dei lavori: detto certificato - debitamente vistato dal Genio Civile - verrà trasmesso a cura del Comune alla Cassa DD.PP. per la liquidazione di un rateo della spesa predetta corrispondente all'importo del certificato stesso.

L'ammontare dei ratei raggiungerà il 90% della somma dovuta dal Comune alla Società; il 10%, a saldo, verrà effettuato dopo l'esecuzione del collaudo di cui al successivo art. 9.

I mandati di pagamento saranno richiesti dal Comune alla Cassa DD.PP. intestati direttamente al nome della Società.

Il Comune, inoltre, nell'intento di favorire la Società per il più rapido realizzo delle somme riferentesi agli stati di avanzamento dei lavori, richiederà alla Direzione Generale della Cassa DD.PP. che detto Istituto consenta il versamento dell'intero ammontare del mutuo alla Sezione di Tesoreria Provinciale presso la Banca d'Italia di Brindisi vincolato alla contabilità speciale della Prefettura, di modo che i relativi prelevamenti siano effettuati con l'osservanza delle disposizioni di cui al 2° e 3° comma del presente articolo, ma anzichè su mandati diretti dell'Istituto mutuante, su ordinativi di pagamento della contabilità speciale della Prefettura e su mandati emessi di volta in volta dal Comune.

Art. 6

Nel caso che per una qualsiasi ragione, ancorchè indipendente dalla volontà del Comune, non si potesse dalla Società incassare, in tutto o in parte, la somma del mutuo, il Comune resta obbligato a pagare alla Società con le proprie disponibilità • con altri proventi, tutte le somme ancora dovute per coprire l'importo di cui al precedente art. 5.

Art. 7

Il Comune provvederà a sue cure e spese all'esecuzione dei lavori di rottura e ripristino delle pavimentazioni stradali.

Art. 8

I lavori dovranno essere portati a termine entro i 6 mesi successivi all'apposizione del visto di esecutorietà da parte del Prefetto al presente contratto, nonchè all'emissione, da parte degli organi competenti, dell'autorizzazione a costruire l'impianto in questione, salvo casi di forza maggiore.

Art. 9

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, comunicata dalla

Società al Comune, sarà proceduto al collaudo degli impianti da parte del Genio Civile di Brindisi, trascorso tale termine, si intenderà al collaudo stesso rinunziato dal Comune.

Art. 10

Tutte le spese di bollo e registro, per diritti e stipula e copie d'uso, saranno a carico per metà del Comune e per metà della Società.

Art. 11

A tutti gli effetti del presente contratto, il Comune elegge domicilio presso la Casa Comunale e la Società presso la propria Direzione Generale in Bari, Via Crisanzio n. 42.

Art. 12

Premesso che l'opera pubblica di cui al presente contratto è stata ammessa ai benefici di cui alla Legge 3.8.1949 n. 589 per lo stesso contratto s'invocano le facilitazioni fiscali di cui all'art. 18 della citata Legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Bari, lì

PROVVEDIMENTO ALLE OPERE PUBBLICHE

SEDE IN BARI

TECNICO AMMINISTRATIVO

696 17 GIU. 1962

